



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

ALLEGATO “B”

Regolamento per la disciplina e l'applicazione delle misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'art. 15-ter del D.L. n. 34/2019

Indice generale

Art. 1.....	3
Finalità e ambito di applicazione del regolamento.....	3
Art. 2.....	3
Definizione di irregolarità tributaria.....	3
Art. 3.....	4
Qualificazione delle posizioni soggettive di irregolarità tributaria.....	4
Art. 4.....	4
Soggetti che richiedono il rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni, e relativi rinnovi, che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti del Comune.....	4
Art. 5.....	5
Soggetti già titolari di licenze, autorizzazioni e concessioni, e relativi rinnovi, che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti del Comune.....	5
Art. 6.....	5
Modalità di verifica delle attività autorizzate.....	5
Art.7.....	6
Disposizioni antielusive.....	6
Art.8.....	6
Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento.....	6
Art. 9.....	6
Norma di rinvio.....	6

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione del regolamento

- 1 Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'art. 15- ter del D.L. n. 34/2019, così come modificato dalla Legge di conversione n. 58/2019.
- 2 L'attuazione delle misure previste dal presente regolamento non ha carattere sanzionatorio e si configura di primaria rilevanza per contrastare con maggiore efficacia l'evasione del pagamento totale/parziale dei tributi comunali al fine di non consentire che soggetti esercenti l'attività commerciale o produttiva sottoposta al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, a segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate da parte del Comune, svolgano la stessa attività economica non assolvendo correttamente al primario obbligo di pagamento dei tributi comunali.
- 3 Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e i relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune di Sant'Antioco.
- 4 Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
- 5 Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, il soggetto concessionario coopererà con l'Ufficio Tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.
- 6 È esclusa dall'applicazione del presente regolamento l'addizionale comunale all'IRPEF, relativamente alla quale il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti, essendo la gestione attribuita per legge all'Agenzia delle Entrate.
- 7 Ai fini del presente regolamento, il "competente Ufficio" è l'Ufficio competente al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, anche a seguito della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive.
- 8 Le disposizioni del presente atto si applicano a tutte le attività economiche per le quali la vigente disciplina normativa comunitaria, nazionale o regionale prevede l'obbligo di presentazione di una procedura autorizzativa comunque denominata o di scia o che operino in assenza di titolo abilitativo.
- 9 Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, e i relativi rinnovi, nonché le segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, richieste per motivi di sicurezza e/o a carattere sanitario.

Art. 2

Definizione di irregolarità tributaria

- 1 Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si configura irregolarità tributaria allorquando il soggetto passivo abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nell'articolo 1, a seguito di:
 - avvisi di accertamento notificati e divenuti definitivi e non pagati, in tutto o in parte, entro i termini di legge;
 - iscrizione ai ruoli coattivi o decreti ingiuntivi o ingiunzioni fiscali, non pagati in tutto o in parte entro i termini di legge;e che:
 - i provvedimenti di cui al precedente elenco non siano oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale o di contenzioso in essere;
 - i provvedimenti di cui al precedente elenco, riferiti al medesimo soggetto passivo, siano complessivamente di importo, comprensivo di eventuali interessi, sanzioni e spese, pari o superiore a 2.000,00 euro.
- 2 Non sono considerate irregolarità tributarie i provvedimenti di cui al precedente comma oggetto di rateizzazione formalmente concessa dal Comune, dal Concessionario o dall'Agente della riscossione, purché il pagamento risulti regolarmente effettuato entro le scadenze.
- 3 In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, fa decadere il contribuente dal beneficio facendolo tornare nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento. L'ufficio tributi aggiornerà con tempestività l'ufficio competente.
- 4 Rientrano nel perimetro del comma 1 anche i provvedimenti già regolarmente notificati alla data di entrata in

vigore del presente regolamento.

- 5 Per le partite già trasmesse all'Agente della riscossione, la verifica sarà effettuata sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web o dal dettaglio fornito dal medesimo Agente della riscossione.

Art. 3

Qualificazione delle posizioni soggettive di irregolarità tributaria

- 1 La verifica della condizione di regolarità tributaria è effettuata nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che svolgono attività produttive, siano esse di natura agricola, artigianale, industriale, commerciale, di servizi, professionali o produttive di ogni tipo.
- 2 La verifica è effettuata sia nell'ambito dell'istruttoria avviata ad istanza di parte per il rilascio, il rinnovo, il subingresso, la variazione od altre vicende giuridiche relative ad autorizzazioni, concessioni od atti equivalenti, sia nell'ambito dell'attività di controllo sulle segnalazioni certificate di inizio di attività (SCIA e comunicazioni varie).
- 3 Nel caso di persona giuridica, la regolarità tributaria sarà verificata con riguardo alla persona giuridica a cui sarebbe intestato il titolo autorizzativo, salvo quanto previsto nei casi di trasformazione, fusione, scissione di società, cessione o affitto d'azienda o di ramo d'azienda.
- 4 La società o l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario o affittuario di azienda o di ramo di azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa, o del cedente o affittante, relativi al pagamento e riversamento dei tributi di cui al precedente comma 1 e delle relative sanzioni. Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società, ovvero di ente, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento e al riversamento dei tributi suddetti dovuti anteriormente all'operazione di trasformazione, fusione, cessione o affitto.
- 5 L'Ufficio competente, pertanto, adotta i provvedimenti di cui ai successivi articoli del presente Regolamento anche nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita alla società o ente che dà luogo alla trasformazione, fusione o scissione, ovvero al cedente o affittante.
- 6 Nel caso di attività svolta da una persona fisica, la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Art. 4

Soggetti che richiedono il rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni, e relativi rinnovi, che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti del Comune

- 1 Non è consentito, anche a seguito della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, concernenti attività commerciali o produttive, a soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria.
- 2 All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, concernenti attività commerciali o produttive, il competente Ufficio, tenuto conto dei termini di legge previsti per il rilascio del provvedimento o per l'accoglimento della richiesta, procede a trasmettere, attraverso lo Sportello unico <https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico>, tempestivamente la pratica all'Ufficio Tributi del Comune (tramite endoprocedimento) ovvero al Concessionario od al gestore dei tributi, l'attestazione di regolarità tributaria del soggetto istante, che dovrà pervenire all'ufficio competente entro non oltre 5 giorni lavorativi.
- 3 Nel caso di posizione con irregolarità tributaria, l'Ufficio competente comunica, entro 3 giorni lavorativi dal rilascio dell'attestazione dell'Ufficio Tributi, il mancato accoglimento della richiesta.
- 4 I contribuenti potranno procedere a regolarizzare, ai fini del presente articolo, per le irregolarità tributarie non iscritte nei ruoli coattivi dell'Agente della riscossione, presentando all'Ufficio Tributi apposita richiesta di rateizzazione.
- 5 Il richiedente pertanto, al fine di regolarizzare la propria posizione entro il termine stabilito dall'ufficio ai fini del rilascio del provvedimento, dovrà prendere appuntamento con l'ufficio tributi per definire con tempestività tempi e modalità di rientro delle posizioni debitorie che saranno concesse nel rispetto del

regolamento generale delle entrate;

- 6 In caso si confermi l'inammissibilità dell'istanza, restano in ogni caso salvi gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo, diritti di istruttoria ed altri oneri o tributi dovuti in base alla vigente normativa.
- 7 Qualora sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva con cartella di pagamento, la posizione debitoria potrà essere definita con il pagamento delle somme iscritte a ruolo con le modalità di versamento previste dall'Agente della riscossione, attraverso la produzione delle attestazioni comprovanti il pagamento.

Art. 5

Soggetti già titolari di licenze, autorizzazioni e concessioni, e relativi rinnovi, che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti del Comune

- 1 Nel caso in cui la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio ovvero alla presentazione di segnalazioni certificate di inizio attività, e dunque, in caso di esito negativo della verifica sulla regolarità tributaria, l'Ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione delle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, in essere, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione.
Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi viene notificato il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, purché comprovato da idonea documentazione trasmessa dall'ufficio tributi.
- 2 Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 giorni, la licenza, autorizzazione o concessione o segnalazione certificata di inizio attività viene revocata, con successivo provvedimento da parte dell'Ufficio competente da notificarsi entro 15 giorni dalla scadenza del predetto termine.
- 3 I contribuenti potranno procedere a regolarizzare, ai fini del presente articolo, per le irregolarità tributarie non iscritte nei ruoli coattivi dell'Agente della riscossione, presentando all'Ufficio Tributi apposita richiesta di rateizzazione.
- 4 Il richiedente pertanto, al fine di regolarizzare la propria posizione entro il termine stabilito dall'ufficio ai fini del rilascio del provvedimento, dovrà prendere appuntamento con l'ufficio tributi per definire con tempestività tempi e modalità di rientro delle posizioni debitorie che saranno concesse nel rispetto del regolamento generale delle entrate;
- 5 Qualora sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva con cartella di pagamento, la posizione debitoria potrà essere definita con il pagamento delle somme iscritte a ruolo con le modalità di versamento previste dall'Agente della riscossione, attraverso la produzione delle attestazioni comprovanti il pagamento.

Art. 6

Modalità di verifica delle attività autorizzate

- 1 In sede di prima applicazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente con cadenza semestrale, l'Ufficio Tributi provvederà ad effettuare apposite verifiche nei confronti dei soggetti titolari di licenze, autorizzazioni e concessioni, al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità nella loro posizione tributaria.
- 2 L'Ufficio Tributi procederà alla verifica dello stato di regolarità tributaria del contribuente, comunicando tramite lo Sportello unico <https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico> all'Ufficio competente la situazione di irregolarità in cui versa soggetto, ai fini della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione/revoca dell'attività di cui alle licenze/autorizzazioni/concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine perentorio di 30 giorni per la regolarizzazione tributaria.
- 3 Decorso infruttuosamente tale termine, entro i 15 giorni successivi si procederà ad emettere il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune.
- 4 Qualora il contribuente interessato non regolarizzi la propria posizione debitoria tributaria entro il termine perentorio di cui sopra, si procederà con determinazione decisionale del responsabile del servizio competente alla revoca della licenza, autorizzazione o concessione relativa all'attività economica esercitata.

- 5 I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle entrate, qualora l'evasione sia stata già accertata.
- 6 Qualora sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva con cartella di pagamento, la posizione debitoria potrà essere definita con il pagamento delle somme iscritte a ruolo con le modalità di versamento previste dall'Agente della riscossione, attraverso la produzione all'Amministrazione delle attestazioni comprovanti il pagamento.

Art.7

Disposizioni antielusive

- 1 Le attività commerciali o produttive con pendenze tributarie nei confronti del Comune potranno essere cedute o trasferite a terzi a condizione che, prima del trasferimento, il cedente e il subentrante presentino all'Amministrazione comunale un piano di regolarizzazione del debito tributario.
Tale piano dovrà essere accettato dall'Amministrazione, che potrà eventualmente richiedere modifiche o integrazioni.
Il cedente e il subentrante si impegnano a rispondere in solido per il debito tributario residuo fino alla sua completa estinzione, fermo restando che l'Amministrazione comunale potrà sollecitare la tempestiva regolarizzazione, compatibilmente con le disposizioni fiscali e tributarie vigenti.
- 2 In ogni caso, il trasferimento dell'attività non esime le parti dall'assolvimento degli obblighi tributari preesistenti, che rimarranno a carico degli stessi fino a totale estinzione del debito.

Art.8

Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

- 1 Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento l'ufficio tributi chiederà agli eventuali concessionari la situazione debitoria del contribuente oggetto di verifica.
- 2 Gli altri uffici coinvolti sono tenuti a prestare idonea e tempestiva collaborazione all'ufficio tributi.
- 3 La Polizia Locale vigila sull'efficacia dei provvedimenti di sospensione e revoca emanati dal Comune ai sensi del presente Regolamento, debitamente trasmessi alla stessa dai competenti Uffici.

Art. 9

Norma di rinvio

- 1 Il presente regolamento comunale entra in vigore alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione consiliare.
- 2 Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione anche nei confronti di tutte le attività già in essere a decorrere dalla sua entrata in vigore.
- 3 Per quanto non disciplinato, si fa riferimento ai regolamenti approvati dal Comune.